

Il valore probatorio della constatazione amichevole di sinistro

di Bianca Pascotto

Radicale mutamento di rotta in merito al contenuto e alle dichiarazioni riportate nel modello CAI

Fresca di stampa è la importante **sentenza n. 10311 delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione** emessa il 5 maggio, che concerne l'efficacia probatoria della constatazione amichevole di incidente stradale (CAI).

La sentenza si presenta interessante, non solo per l'incisivo mutamento che introduce nell'ormai consolidato valore probatorio attribuito alla CAI, ma anche per la chiarezza con la quale affronta e chiarisce i rapporti giuridici obbligatori, che sorgono in caso di sinistro stradale e i loro riflessi nell'ambito del processo civile, in punto di prova della responsabilità.

La sentenza trae origine da un fatto frequente nella casistica degli incidenti stradali.

Tizio è in procinto di superare Caio il quale inizia, a sua volta, la manovra di sorpasso di altro veicolo a lui antistante; per evitare di collidere con quest'ultimo, Tizio tenta di sterzare e finisce fuori dalla sede stradale.

I conducenti redigono la constatazione amichevole di sinistro nella quale Caio si assume la responsabilità dell'evento.

Tizio – evidentemente privato del risarcimento ritenuto dovutogli – intraprende causa civile contro Caio e la sua compagnia per ottenere l'integrale risarcimento del danno.

In primo grado, Tizio viene ritenuto responsabile del danno nella misura dell'80%, con conseguente condanna al pagamento delle spese, nella paritetica misura.

Proposto gravame, il Tribunale rigetta l'appello di Tizio, sostenendo che la dinamica del sinistro descritta nella CAI, è in netto contrasto con le risultanze emerse in corso di causa, pertanto il sinistro non può essersi verificato con le modalità ivi indicate.

Contro detta sentenza, Tizio adisce alla Suprema Corte per la ottenere la cassazione della pronuncia a lui sfavorevole.

La vexata quaestio, concerne il valore probatorio che viene attribuito alla CAI, il quale differisce a seconda che si abbia riguardo al rap-

porto tra danneggiato e danneggiante da un lato ed al rapporto tra danneggiato e assicuratore del danneggiante dall'altro.

Ricordiamo brevemente che questa diversità trae origine dalla tipologia di obbligazione sottesa ai rapporti citati e dalla diversità del titolo di responsabilità.

Il danneggiato, infatti, può esperire nei confronti del danneggiante l'azione per il risarcimento del danno, ai sensi dell'art. 2043 del codice civile, in quanto il danno subito trae origine dal fatto illecito commesso da quest'ultimo.

Il rapporto tra questi soggetti è, quindi, regolato dalle norme che regolano la responsabilità extracontrattuale.

Rispetto all'assicuratore, invece, il danneggiato può esperire l'azione di risarcimento, la famosa azione diretta, solo in forza di una specifica norma di legge, l'art. 18 della legge 990/69, che espressamente ed eccezionalmente, prevede il diritto autonomo del danneggiato di agire nei confronti di un soggetto giuridico a lui estraneo.

Tra questi soggetti, infatti, non esiste alcun rapporto giuridico, alcuna obbligazione che li lega.

Il tema trattato in questo articolo è di suo interesse?

ASSINEWS

è la rivista che ogni mese la informerà su questo e tanti altri temi di tecnica, giurisprudenza ed attualità assicurativa.

SI ABBONI ORA!

➔ via web sul sito www.assinews.it

compilare il modulo alla pagina

<http://www.assinews.it/rivista/abbonamento.html>

➔ via fax al numero 0434.20645

compilare il seguente modulo - pagamento a ricevimento fattura



Abbonamento annuale alla rivista cartacea

- Compagnie, Banche **150,00 euro**
- Agenti, Broker, altri **110,00 euro**



Abbonamento annuale alla rivista + annualità 2005 su CD (volume unico)

- Compagnie, Banche **180,00 euro**
- Agenti, Broker, altri **140,00 euro**

Società/Nome

All'attenzione di

Via

CAP Città Prov.

Part. IVA/C.F.

Tel. Fax e-mail

PRIVACY Ai sensi dell'art. 13, D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 *codice in materia di protezione dei dati personali* i dati personali da Lei forniti saranno oggetto di trattamento nel rispetto delle disposizioni sopra richiamate. I dati verranno trattati per: esigenze amministrativo-contabili relative alla fornitura del servizio/prodotto da Lei acquistato; inviare materiale promozionale su prodotti e/o servizi analoghi di Assinform Srl; fini statistici. Il trattamento potrà effettuarsi con o senza l'ausilio di mezzi elettronici. Non è necessario richiedere il consenso al trattamento dei dati personali comuni inerenti gli obblighi contabili e fiscali in quanto imposto da obblighi di legge, mentre negli altri casi è facoltativo. Il rifiuto può tuttavia generare difficoltà ad onorare gli impegni. Le è riconosciuto l'esercizio dei diritti di cui all'art.7 legge n.196/03, in particolare può richiedere in ogni momento la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano e può chiederne la rettifica o l'immediata cancellazione. Può inoltre opporsi al trattamento, in tutto o in parte rispetto agli scopi sopra citati. Titolare e responsabile del trattamento dei dati è Assinform Srl. Per ogni comunicazione Lei può contattare Assinform Srl: via posta: Assinform Srl, Viale Dante, 12 33170 Pordenone; via fax: 0434.20645; via mail: info@assinews.it

Assinform Srl - Viale Dante, 12 - 33170 Pordenone - Tel 0434.26136 - fax 0434.20645 - info@assinews.it